

BANDO PUBBLICO RETTIFICATO

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ARTICOLO 13, COMMA 2, LETTERA B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE O RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PRIME CASE DI ABITAZIONE NEI COMUNI DELLA SARDEGNA CON POPOLAZIONE SINO A 5.000 ABITANTI - ANNUALITÀ 2026 – RETTIFICA-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lettera b), recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 e il relativo allegato recante "Criteri e modalità per beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna";

VISTA la determinazione n. 1928 del 10.06.2026 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica n. 1812 del 25.05.2026 relativa alla ripartizione delle risorse per l'annualità 2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 02/09/2026 ed la successiva deliberazione G.C. n. 61 del 09/09/2026;

PRESO ATTO della nota della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici prot. n. 46786 del 07/10/2026 avente ad oggetto rilievi sulla griglia dei punteggi di valutazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di rettifica avente ad oggetto la riapprovazione della griglia di valutazione dei punteggi regionali e comunali in conformità alle direttive regionali e alla nota RAS prot. n. 46786/2026;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione ubicate nel territorio del Comune di Burcei. Si dà atto che il presente Bando viene ripubblicato con griglia dei punteggi rettificata a seguito di nota regionale prot. n. 46786 del 07/10/2026. Le domande di partecipazione già presentate e protocollate dall'Ente mantengono piena ed integrale validità.

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente bando disciplina, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026, con il relativo allegato e la disciplina di dettaglio regionale, la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli comuni della Sardegna, mediante l'acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione.

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al presente bando ammontano complessivamente alla quota assegnata al Comune di Burcei per l'annualità 2026 dalla Regione Autonoma della Sardegna, a cui si sommano le economie delle precedenti annualità.

ART. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare del contributo i componenti maggiorenni del nucleo familiare che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere cittadini italiani, cittadini UE o cittadini extracomunitari in regola con le norme sul soggiorno;
- c) non avere la residenza in un altro piccolo comune della Sardegna diverso da quello nel cui territorio è localizzato l'immobile e non avervi avuto la residenza a partire dal 1° gennaio 2022;
- d) non aver già beneficiato del contributo massimo previsto dalla normativa regionale (pari a euro 15.000,00);
- e) in caso di acquisto, non avere la piena ed esclusiva proprietà di un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale ubicata nel medesimo Comune;
- f) in caso di acquisto, aver stipulato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un atto definitivo di compravendita ovvero un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI PRIMA CASA

Per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare nella quale il beneficiario e il relativo nucleo familiare stabiliscono la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, entro i termini previsti dall'art. 9, lett. b) dell'allegato alla DGR n. 18/31 del 22.04.2026.

ART. 5 - NUCLEO FAMILIARE

La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Il nucleo familiare può essere composto anche da un solo componente. È ammessa la presentazione da parte di un nucleo costituendo, purché costituito entro il termine per il trasferimento della residenza.

ART. 6 - INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi al contributo:

- a) l'acquisto di prime case di abitazione con destinazione residenziale;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo su prime case di abitazione;
- c) l'acquisto con contestuale ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo.

ART. 7 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'ACQUISTO

L'acquisto deve rispettare le seguenti condizioni:

1. Avvenire mediante atto pubblico notarile di compravendita o preliminare regolarmente registrato;
2. Non sono ammesse compravendite tra parenti o affini entro il terzo grado;
3. Le spese ammissibili riguardano esclusivamente il prezzo dell'immobile e relative pertinenze (inclusa IVA);
4. Non sono ammessi acquisti di sole pertinenze;
5. Avere ad oggetto la piena proprietà (o proprietà superficaria con vincolo adeguato);
6. Immobile conforme alla normativa urbanistica, edilizia e catastale;
7. Non sono ammessi interventi consistenti nella realizzazione ex novo su area edificabile;
8. NON potrà in nessun caso riguardare immobili acquisiti o acquisibili tramite asta giudiziaria o vendita fallimentare/esecutiva, pena l'immediata inammissibilità della domanda e/o la decadenza dal beneficio.

ART. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo devono rientrare nelle definizioni del DPR 380/2001, riguardare esclusivamente l'unità abitativa e condurre a categoria catastale residenziale. Non potranno in nessun caso riguardare immobili acquisiti o acquisibili tramite asta giudiziaria o vendita fallimentare/esecutiva.

ART. 9 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili il prezzo dell'abitazione e pertinenze per l'acquisto; le lavorazioni edilizie e le spese tecniche per la ristrutturazione (inclusa IVA e spese notarili). Arredi e beni mobili non sono ammissibili.

ART. 10 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 15.000,00 per beneficiario/nucleo familiare.

ART. 11 - CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI (RETTIFICATO)

Le domande ammissibili saranno valutate e collocate in graduatoria mediante l'attribuzione dei punteggi secondo la seguente tabella rettificata in conformità alle direttive della D.G.R. n. 18/31 del 22.04.2026 ed ai rilievi regionali (nota prot. n. 46786/2026):

CRITERI REGIONALI OBBLIGATORI (Minimo 70% del totale)		
1	Trasferimento della residenza in Sardegna da altra regione o dall'estero • Incremento per emigrati sardi o loro discendenti	18 punti +5 punti
2	Nucleo familiare di nuova formazione	16 punti
3	Nuclei familiari che includono figli minori: • 1 figlio minore: punti 12 • 2 figli minori: punti 13 • 3 o più figli minori: punti 14	da 12 a 14 punti
4	Nuclei familiari composti da tre unità e oltre: • Nucleo di 3 componenti: punti 9 • Nucleo di 4 componenti: punti 10 • Nucleo di 5 o più componenti: punti 11	da 9 a 11 punti
5	Richiedente di età inferiore a 40 anni (alla data del 31 dicembre dell'anno del bando)	6 punti
SOMMA CRITERI REGIONALI (MAX)		70 punti

CRITERI COMUNALI FACOLTATIVI (Punteggio singolo inferiore al criterio Reg. 5)		
1	Residenza precedente del richiedente, a Burcei, da almeno 12 mesi	5 punti
2	Nuclei con la presenza di almeno una persona con disabilità	4 punti
3	Partecipazione al bando contro lo spopolamento annualità precedenti, senza essere beneficiario	5 punti
4	Apertura, da parte del richiedente, di un'attività produttiva o professionale nel comune oggetto dell'intervento	3 punti
4	Acquisto abitazione	5 punti
SOMMA CRITERI COMUNALI (MAX)		22 punti

I punteggi di cui alla tabella sopra riportata sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del punteggio massimo.

In caso di parità di punteggio complessivo, la priorità in graduatoria è definita secondo i seguenti criteri gerarchici:

1. Prevalenza del punteggio ottenuto con riferimento ai soli criteri regionali obbligatori (da 1 a 5), valutati nell'ordine decrescente indicato;
2. In caso di ulteriore parità, prevarrà il richiedente in possesso di indicatore ISEE più basso;
3. In caso di persistente parità, si procederà all'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza.

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire secondo le modalità già pubblicate (PEC o Consegna a mano al Protocollo). Le istanze già protocollate mantengono piena validità e saranno istruite d'ufficio applicando la nuova griglia rettificata.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E CONTROLLI

La domanda deve essere corredata da copia del documento d'identità, atto di compravendita o preliminare registrato, e (in caso di ristrutturazione) relazione tecnica con stima dei costi. Il Comune effettua idonei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni resi ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 14 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione avverrà in un'unica soluzione per l'acquisto previa rendicontazione, ovvero in due quote (50% e saldo) per la ristrutturazione e restauro.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a: stipulare l'atto definitivo entro 6 mesi; trasferire la residenza nell'immobile ed ivi mantenerla senza soluzione di continuità per almeno 5 anni; rispettare il divieto di alienazione o locazione per il medesimo quinquennio; avviare ed ultimare i lavori di ristrutturazione nei termini previsti.

ART. 16 - DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di dichiarazioni mendaci, violazione degli obblighi o mancato rispetto del vincolo quinquennale, il Comune pronuncerà la decadenza con obbligo di restituzione integrale o proporzionale delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

ART. 17 - CONTROLLI

Il Comune effettuerà controlli periodici, sia puntuali che a campione, per la verifica del mantenimento dei requisiti e dei vincoli per l'intero quinquennio.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Burcei (Tel. 070737031 - PEC: protocollo.burcei@pec.it).

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Bando, si fa rinvio alla L.R. n. 3/2022, alla D.G.R. n. 18/31 del 22.04.2026 ed alla disciplina regionale di dettaglio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Geom. Dino SERRA)